Sentenza n. 116/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi	Cirillo	Presidente relatore
Gianpiero	D'Alia	Giudice
Sabrina	Facciorusso	Giudice

nella pubblica udienza del giorno **11 giugno 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **23878** del registro di Segreteria sul conto giudiziale iscritto al n. ***38082*** dell'agente contabile esterno incaricato delle riscossioni del Comune di Pietrapaola (CS) per l'esercizio finanziario 2018, promosso nei confronti di **SO.G.E.T. S.p.A.** (PEC: contenzioso.sogetspa@pec.it),

- nella pubblica udienza del 11 giugno 2024, udito il Pubblico ministero V.P.G. Dr.ssa Federica Pallone, che concludeva per la improcedibilità del conto.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 455/2023** il Magistrato istruttore richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione dei giudizi sul conto giudiziale n. 38082, relativo alla gestione effettuata nel 2018 dalla SO.G.E.T. S.p.a. in qualità di agente incaricato delle riscossioni del Comune di Pietrapaola (CS). In specie, il magistrato riteneva doversi acquisire la pronunzia del Collegio sulla "eventuale improcedibilità" del conto in esame in quanto:

a) mancavano sia la parifica, sia il visto di regolarità dell'Ente;

b) secondo costante giurisprudenza centrale (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020), e locale (Sez. giu. Reg. Calabria, nn. 81/2023, 115/2023,128/2023, 136/2023), ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la parificazione del conto giudiziale (dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione) costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (e quindi per la costituzione dell'agente contabile) a norma dell'articolo 140, comma 3 del Codice di giustizia contabile;

c) nella concreta fattispecie mancava anche il visto di regolarità, che secondo la recente giurisprudenza di questa Sezione Giurisdizionale rende pur sempre procedibile il conto giudiziale essendo evidente che "*per addivenire al visto di regolarità il responsabile dell'Ufficio finanziario debba avere effettuato ogni opportuno riscontro, sostanzialmente equivalente alla parifica*" (sentenza n. 113/2023 ed altre).

2. Quindi, con **decreto presidenziale del 27.12.2023** – ritualmente notificato unitamente alla relazione all'Agente contabile ed all'amministrazione – veniva fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 11 giugno 2024.

3. Nell' **udienza del 11 giugno 2024**, data per letta la relazione sul consenso del P.M. (unica parte presente, non essendo comparsi né il difensore dell'agente contabile né l'amministrazione), che concludeva come in epigrafe, la causa passava in decisione.

4. In punto di diritto, sulla questione pregiudiziale di procedibilità sollevata dal magistrato relatore deve antitutto rilevarsi che in linea di principio la

improcedibilità del giudizio non può essere pronunziata per qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione).

In particolare, la parificazione del conto da parte dell'ente costituisce condizione di procedibilità del giudizio sul conto per l'espressa previsione degli artt. 139 comma 2 e 140 commi 1 e 3 c.g.c.; con la precisazione che il giudizio ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato approvato dagli organi dell'Ente, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (come questa Sezione ha a più riprese evidenziato: cfr. sentenza n. 113/2023, depositata il 20 giugno 2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/202, sentenza n. 152/2024 e molte altre).

5. Tanto premesso, nel caso in esame al conto depositato in atti non risulta allegata la parificazione dello stesso; né esso risulta vistato dal responsabile del servizio finanziario. Quindi, il giudizio sul conto epigrafato va dichiarato **improcedibile**, fermo restando l'onere dell'Agente della riscossione e del Comune di ripresentare il conto giudiziale regolarmente vistato e parificato.

6. Attesa la mancata definizione nel merito del giudizio sul conto si ritiene doverosa la **compensazione delle spese.**

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 23878 del Registro di Segreteria, ogni diversa istanza, domanda eccezione o deduzione disattesa e reietta:

- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, il 11 giugno 2024.

Il Presidente Estensore

Dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 18/05/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente